

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVI e VESENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1989

Modifica dello statuto della «Domus Mazziniana» di Pisa di cui alla legge 14 agosto 1952, n. 1230, ed aumento dell'assegnazione annua prevista

ONOREVOLI SENATORI. – In Pisa, dove sorgeva l'ospitale casa di Nathan-Rosselli, che accolse l'esule in patria Giuseppe Mazzini, ove morì (1872), ha la sua sede l'istituto «Domus Mazziniana».

La casa, donata dalla famiglia Rosselli allo Stato per destinarla a centro di studi sul pensiero mazziniano, venne eretta dapprima in ente morale; poi, con la legge 14 agosto 1952, n. 1230, venne costituita l'istituzione denominata «Domus Mazziniana» con personalità giuridica di diritto pubblico e posta sotto la tutela e la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Con la creazione più recente del Ministero per i beni culturali e ambientali la «Domus Mazziniana» è stata posta sotto la tutela e la vigilanza di questo Ministero.

Nei suoi oltre trentacinque anni di vita, essa ha sviluppato il suo patrimonio bibliografico e archivistico, consentendo a studiosi e studenti le ricerche e gli studi storici legati a Mazzini ed ai suoi seguaci, con molteplici iniziative sia editoriali, sia convegnistiche, e allargando il proprio ambito d'interesse a tutto il Risorgimento ed alla successiva vicenda postunitaria. In particolare la «Domus Mazziniana» ha rappresentato un importante punto di riferimento per la comunità intellettuale grazie alla funzione di conservazione, documentazione e promozione svolta con le sue tre principali raccolte, negli anni sempre accresciutesi per acquisti o cospicui lasciti:

a) il museo, che ospita alcuni dei più significativi cimeli mazziniani e risorgimentali;

b) la biblioteca, naturale luogo di studio frequentato da molti universitari nonché da specialisti anche stranieri, che, ricca di circa 40.000 opere, oltre alla completa sezione mazziniana, si segnala per tutta la storia italiana del XIX-XX secolo, soprattutto per quanto riguarda le antiche edizioni e tutta la pubblicistica democratica e repubblicana, nonché per una buona raccolta di periodici correnti;

c) l'archivio, frutto per lo più di generose donazioni, di cui solo 70.000 pezzi finora inventariati, appartenenti ai fondi di alcuni dei protagonisti della vita politico-culturale dell'Italia fra l'800 ed il '900 (come Ghisleri, Dolfi, Belloni, Della Seta, Piraino), imprescindibile tappa per chiunque voglia approfondire lo studio delle correnti risorgimentali e democratiche, comprese le prime forme sindacali dell'associazionismo mutualistico.

Senza menzionare l'attività quotidianamente dispiegata dalla «Domus Mazziniana» in convegni, mostre, conferenze, è fondamentale sottolineare il valore delle due collane editoriali (la scientifica e la divulgativa), che hanno ospitato titoli degli autori più affermati, nonché l'unicità del «Bollettino della Domus Mazziniana», periodico semestrale in vita dal 1955, che, oltre alla pubblicazione di saggi ed inediti, ospita una curata rassegna bibliografica (esauritiva per il mazzinianesimo, ma significativa per tutta la storia italiana degli ultimi due secoli), che fino ad oggi ha contato circa 14.000 voci, articolandosi in una sezione italiana ed in una straniera.

Un così ricco patrimonio museale, bibliografico, archivistico ed editoriale, purtroppo, è allo stato attuale poco valorizzato e certo non pubblicizzato come meriterebbe causa l'irrisorietà del contributo statale, insufficiente per la stessa mera sopravvivenza dell'Istituto, nonché totalmente inadeguato a quelle che sono le sue potenzialità per la ricerca storica e la crescita culturale della comunità nazionale e internazionale. Analogamente, il personale previsto nel 1952 all'atto della fondazione risulta oggi largamente sotto dimensionato, stante la crescita delle raccolte, così come gli stessi locali demaniali della sede della «Domus Mazziniana» non possono più ospitarle materialmente, soprattutto ai fini della più larga consultazione.

Il disegno di legge che presentiamo nasce, quindi, proprio per rispondere a tale stato di cose resosi insostenibile, rischioso per il patrimonio conservato e particolarmente dannoso per gli studiosi e per gli utenti della «Domus Mazziniana». Pertanto, aggiornando una situazione normativa ferma da più di trentacinque anni, esso si muove lungo tre direttrici:

1) adeguamento della dotazione finanziaria dell'Istituto;

2) ridefinizione dell'ambito dei suoi interessi scientifici in linea con l'attività culturale fin qui svolta su tutto l'arco della storia risorgimentale e postunitaria;

3) potenziamento del personale.

È, dunque, con particolare calore che raccomandiamo alla vostra approvazione il testo allegato nei più rapidi tempi possibili, in considerazione che solo la tempestiva adozione delle modificazioni ivi contemplate alla legge n. 1230 del 1952 sarà in grado di impedire che la «Domus Mazziniana» vanifichi il patrimonio di documenti e di esperienze sin qui accumulato e consentirà, invece, che essa possa metterlo al servizio della collettività italiana ed internazionale.

Si tratta, quindi, di valorizzare al meglio un Istituto che ha tanto meritato per la cultura storica e civile del Paese, dotandolo dei mezzi necessari ad esprimere a pieno le proprie potenzialità e finalità allargandone a livello internazionale il messaggio intellettuale, così come anche l'opera del suo eponimo, Giuseppe Mazzini, fu sempre rivolta oltre i confini dell'Italia. Ciò d'altronde risponde a richieste numerose delle comunità internazionali, con speciale riferimento all'Europa e all'America Latina.

Mentre già da tempo si è proceduto doverosamente all'adeguamento finanziario degli istituti storici e bibliografici legati ad altri personaggi politici, l'Istituto «Domus Mazziniana» ha dovuto affrontare le nuove richieste e le nuove esigenze con precaria difficoltà. Si tratta di colmare l'assenza di attenzione consentendo al benemerito Istituto di svolgere la funzione che lo ha reso celebre in Italia e nel mondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'assegnazione annua in favore della «Domus Mazziniana» di Pisa, di cui alla legge 14 agosto 1952, n. 1230, è elevata a lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1989.

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 14 agosto 1952, n. 1230, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. L'Istituto "Domus Mazziniana" ha per fine di cooperare agli studi e alle ricerche sulla vita, sul pensiero e sull'opera di Giuseppe Mazzini e dei suoi seguaci, di raccogliere e conservare i relativi cimeli, volumi, documenti e archivi, nel complessivo quadro della storia italiana risorgimentale e postunitaria, europea e mondiale, anche nell'ottica delle filiazioni ideali che le nuove e vecchie democrazie riconoscono.

2. La "Domus Mazziniana" contribuisce ad arricchire il patrimonio ideale e le esperienze intellettuali della democrazia italiana ed europea, promuovendo studi a carattere scientifico, in un confronto permanente ed aperto tra studiosi di ogni orientamento, italiani e stranieri.

3. In particolare l'Istituto:

a) ospita il museo dei cimeli mazziniani e risorgimentali, curandone la migliore conservazione e fruizione;

b) incrementa la biblioteca e la organizzazione nei modi più idonei, garantendone l'apertura al pubblico;

c) cura la conservazione e l'aggiornamento degli archivi e promuove l'attività di ricerca ad essi legata;

d) articola l'attività di elaborazione culturale in sezioni di lavoro e seminari, avvalendosi, nell'espletamento dei propri compiti, anche di enti culturali aventi finalità compatibili con le proprie, e può altresì promuovere l'istituzione di tali enti;

e) promuove e coordina le attività che si svolgono sotto il nome di "Domus Mazziniana";

f) sollecita la collaborazione con le università italiane e estere per promuovere studi riguardanti la sua finalità istitutiva;

g) istituisce borse di studio e premi a favore di giovani studiosi italiani e stranieri nelle discipline rientranti nelle sezioni di lavoro e nei seminari nei quali si struttura la sua attività scientifica;

h) organizza ricerche, corsi, convegni e conferenze su argomenti delle discipline di riferimento;

i) promuove e sviluppa scambi culturali nelle medesime discipline con enti nazionali, esteri ed internazionali;

l) promuove le pubblicazioni ed i periodici che l'attività renderà opportuni;

m) coordina e promuove il completamento dell'edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini e cura la valorizzazione degli stessi, quale punto di riferimento nazionale per tutti gli istituti ed enti interessati».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1952, n.1230, è sostituito dai seguenti:

«L'Istituto "Domus Mazziniana" ha la facoltà di avvalersi di personale statale collocato in posizione di comando.

L'organico prevede:

a) un bibliotecario, con funzioni direttive;

b) un aiuto bibliotecario;

c) un documentarista;

d) un segretario amministrativo».

Art. 4.

1. All'onere di lire 500 milioni per gli anni 1989, 1990 e 1991 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'ac-

cantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.